Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di lunedì 23 maggio 2016

ISTITUTI DEFLATTIVI

Nella voluntary disclosure la trattazione dell'istanza segue il rischio

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

Nella recente **circolare 16/E/2016** l'Amministrazione finanziaria afferma la necessità di procedere con **tempestività alla trattazione delle istanze relative alla *voluntary disclosure***. Tale esame deve essere svolto utilizzando soluzioni organizzative e gestionali affinché la stessa **abbia termine entro il 30 settembre 2016** e affinché le posizioni relative a tutte le annualità siano perfezionate entro **il 31 dicembre 2016**. Si noti che quest'ultimo è il termine fissato, a pena di decadenza per l'emissione degli atti di accertamento e di contestazione, dal decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. All'interno della circolare citata si fa riferimento alla **direttiva protocollo n. 36709 del 9 marzo 2016**, la quale, oltre a promuovere la tempestività, si esprime in ordine ad un miglioramento qualitativo dell'attività di prevenzione e contrasto. Proprio in merito a tale aspetto l'Amministrazione finanziaria intende privilegiare le **reali concrete situazioni di rischio piuttosto che basarsi su contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare**. Secondo la stessa, per identificare le situazioni di rischio, è quindi necessario che venga operata una **valutazione differenziata per macro-tipologia di contribuente** e per contesto socio-economico di riferimento. Sulla scorta di tale affermazione il documento di prassi ritiene opportuna, in un'ottica di analisi del rischio, **l'adozione di banche dati e l'utilizzo di applicazioni in ausilio a disposizione**.

La raccolta digitale di dati durante la fase istruttoria delle pratiche di *voluntary disclosure* e le informazioni reperite nelle medesime istanze sono necessarie per agevolare successive analisi ed elaborazioni relative ad attività **anti-evasione**. Si noti che, secondo l'Amministrazione finanziaria, la strumentalità di tale procedura si riscontra:

- nell'individuazione dei fenomeni ad **alta pericolosità fiscale**;
- nel **monitoraggio** delle attività che hanno formato oggetto di emersione;
- nella rilevazione **statistica** delle condotte evasive più diffuse, tra le quali quelle riguardanti l'allocazione all'estero di risorse e investimenti.

In ordine a quest'ultimo punto risulteranno rilevanti le informazioni pervenute a vario titolo dalle autorità fiscali estere, nel caso di specie **lo scambio automatico e massivo di informazioni su soggetti residenti in Italia con redditi di fonte estera**.

La procedura che si configura nella raccolta digitale di dati è ritenuta favorevole dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda aspetti migliorativi in termini di efficacia e di invasività

dell'azione, in quanto la stessa utilizzerà l'incrocio dei dati. Al riguardo il documento di prassi illustra le possibili estensioni derivanti dalle analisi effettuate **in sede di selezione e di ricostruzione sintetica della capacità contributiva del contribuente**, in relazione alla capacità di spesa, ovverosia:

- relative al contesto socio-familiare del contribuente;
- riguardanti la reale disponibilità economica del soggetto.

Si noti che quest'ultimo dato verrà reperito in seguito alla **ricostruzione del reddito complessivo**, ovverosia attraverso la verifica del ***trend*** **dichiarativo** nell'ultimo triennio e del complesso degli investimenti/disinvestimenti realizzati nel quinquennio. Verrà altresì posta particolare attenzione all'identificazione di operazioni concernenti false fatturazioni o false indicazioni di componenti negativi.

La **nota interna** della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate del **9 marzo 2016,** in merito alle istanze di *voluntary disclosure,* **si esprime sulle situazioni più a rischio** che si configurano in:

- trust esterovestiti;
- attività detenute all'estero delle quali il soggetto non è il formale intestatario con presenza di interposizione di altri soggetti;
- patrimoni movimentati in entrata e in uscita.